



Ordinanza n. 9 del 05.05.2020

IL SINDACO,

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

VISTE le risposte alle FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RICHIAMATO CHE:

- il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito);
- Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa;
- È giustificata ogni uscita dal domicilio per l'attività sportiva o motoria all'aperto;
- Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti;
- È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti;
- È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all'aperto;
- Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione;

RILEVATO che, dal 4 maggio, è consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del citato D.P.C.M., restano chiuse;

EVIDENZIATO che:

- I parchi e giardini che insistono nel territorio comunale sono i seguenti:
 - Parco pittorico con percorso ginnico attrezzato, compreso tra Via della Fiera, Via Trento e Trieste e Via Angeli Ribelli
 - Giardino pubblico di Viale Trento e Trieste
 - Parco giochi per bambini 2/6 anni recintato, al di sotto della Scuola dell'Infanzia
 - Piazza dell'Amalassunta con percorso pedonale fino a Via Europa
 - Giardino pubblico di Via dei Sibillini
- Le predette aree hanno una articolazione strutturale mista con intersezioni tra zone pavimentate, spazi verdi, alberature, panchine, attrezzi per attività motoria e sportiva, arrampicate, dondoli, scivoli e altalena per cui risulta difficile e oneroso interdire selettivamente le “aree attrezzate per il gioco dei bambini”, fatta esclusione per il Parco giochi che sarà chiuso;
- La popolazione minorile residente a M. Vidon Corrado, è così composta:
 - Prima infanzia (da 0 a 2 anni): n. 12
 - Seconda infanzia (da 3 a 6 anni): n. 20
 - Fanciullezza (da 7 a 10 anni): n. 17
 - Preadolescenza (da 11 a 14 anni): n. 22
 - Adolescenza (da 15 a 18 anni): n. 21

CONSIDERATO che il numero dei minori inquadrabili nella dizione di “bambini”, e cioè in età dai tre ai dieci anni, sono appena 37 in tutto il territorio comunale;

RITENUTO di non poter escludere tutte le aree alla pubblica utilità;

RITENUTO di responsabilizzare i familiari e accompagnatori dei minori che frequentano parchi e giardini pubblici al rispetto delle prescrizioni sanitarie ed alla distanza di sicurezza interpersonale di un metro evitando ogni forma di assembramento;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO l'art. 50 della L. 267/2000;

ORDINA

- **La chiusura al pubblico del Parco giochi per bambini 2/6 anni ubicato nei pressi della Scuola dell'Infanzia;**
- **Il divieto di assembramento nelle aree aperte al pubblico;**
- **L'accesso ai parchi e giardini pubblici da parte dei minori è posto sotto la responsabilità dei familiari e accompagnatori in ordine alla vigilanza, al rispetto delle prescrizioni sanitarie, all'osservanza della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed a ogni forma di assembramento.**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio ed affissa nei parchi e giardini aperti al pubblico.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione.

Monte Vidon Corrado, 05.05.2020

IL SINDACO
Giuseppe Forlì